WWF Savona
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec:
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 107 ep

Savona, lì 08/06/2020

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

e p.c.

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Oggetto: pratica screening 727. Sistemazione Rio Sardo Cava Binè Comune di Millesimo. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

Il Delegato Liguria

Marco Piombo

Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

100% recycled paper

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

WWF for a living planet®

Osservazioni con richiesta di successive integrazioni

Premesso che
Le presenti osservazioni tengono conto al fine di valutare gli impatti del Progetto risultanti dall'analisi della documentazione fornita e pubblicata sul sito istituzionale della VIA regionale e del SUAP di Millesimo. Ad oggi, causa emergenza sanitaria, non è stato possibile visionare la documentazione richiesta in quanto non ancora ricevuta per meglio approfondire l'aspetto procedurale amministrativo ed in particolare riguardo:

- il programma di coltivazione e sistemazione e relativo progetto autorizzato comprensivo del crono programma lavori approvato con decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654;**
- **copia della** Conferenza dei servizi comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica, del vincolo idrogeologico e del parere della Soprintendenza quali atti correlati al procedimento approvato con decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654;**
- Relazioni illustrative sullo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione presentate alla Regione a partire dal 2008 di cui al punto 4 lettera i del decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654;**
- Elaborati progettuali grafici e descrittivi relativi al rio sardo facenti parte del progetto autorizzato con decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654;**
- Lo stato di attuazione del programma di coltivazione;
- **La convenzione ex art. 6 bis della L.R. 12/79 stipulata** con il Comune di Millesimo;
- **Comunicazione di sospensione della coltivazione e sistemazione e relativi allegati in particolare riferimento al vincolo paesaggistico ed idrogeologico.**
- programma economico finanziario facente parte del progetto autorizzato con decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654.**

Pertanto lo scrivente si riserva una volta acquisiti gli atti richiesti di presentare ulteriori osservazioni durante il seguito dell'istruttoria.

PUNTO 1) OSSERVAZIONI

Nel progetto non sono pubblicati o non sono stati prodotti studi specifici:
in relazione agli abbancamenti:
-non vi sono studi o specifiche indicazioni riguardo gli accumuli anche provvisori dei materiali, gli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, le strade di accesso e alle piste di servizio, il **progetto di sistemazione e recupero ambientale del sito**, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione

degli investimenti finanziari necessari per la sua realizzazione. Inoltre non vi sono accenni alla tipologia di rifiuti prevista come indicato dalla DGR 672/2019.

Esaminando il progetto si rileva che
L'area di cava Binè allo stato attuale risulta sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della conclusione delle attività estrattive, avvenuta nel 2011. Da allora non è stato effettuato alcun intervento né di coltivazione dei fronti di scavo né di sistemazione e recupero degli stessi come previsto dalle norme sia di carattere estrattivo che di ricomposizione ambientale ed paesaggistica (si ricorda che come dichiarato a progetto: *risulta ormai inattiva, essendo scaduta l'autorizzazione alla coltivazione rilasciata Allo stato attuale, l'area si presenta nelle stesse condizioni morfologiche del 2011, anno in cui sono state sospese le operazioni di escavazione. Da allora non è stato intrapreso alcun intervento di sistemazione, pertanto il sito è caratterizzato dalla presenza di fronti di scavo a vista in forte contrasto con il contesto paesaggistico circostante, caratterizzato da una fitta copertura boscata sostanzialmente continua*…).

Anche dal punto di vista idraulico la situazione appare non conforme con quanto autorizzato in precedenza in quanto lo stesso rio si trova in adiacenza alal strada sterrata di servizio alla cava: quindi lo stesso risulterebbe difforme alle prescrizioni impartite nel
DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 20.11.2007 N. 3654 Art. 7 l.r. N° 21/2001.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Bine" in Comune di Millesimo (SV), e contestuale trasferimento titolarità a favore della Ditta Bagnasco Edoardo S.r.l.

PUNTO 2) OSSERVAZIONI

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura non ha minimamente affrontato tra le altre cose (in riferimento allo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE):**

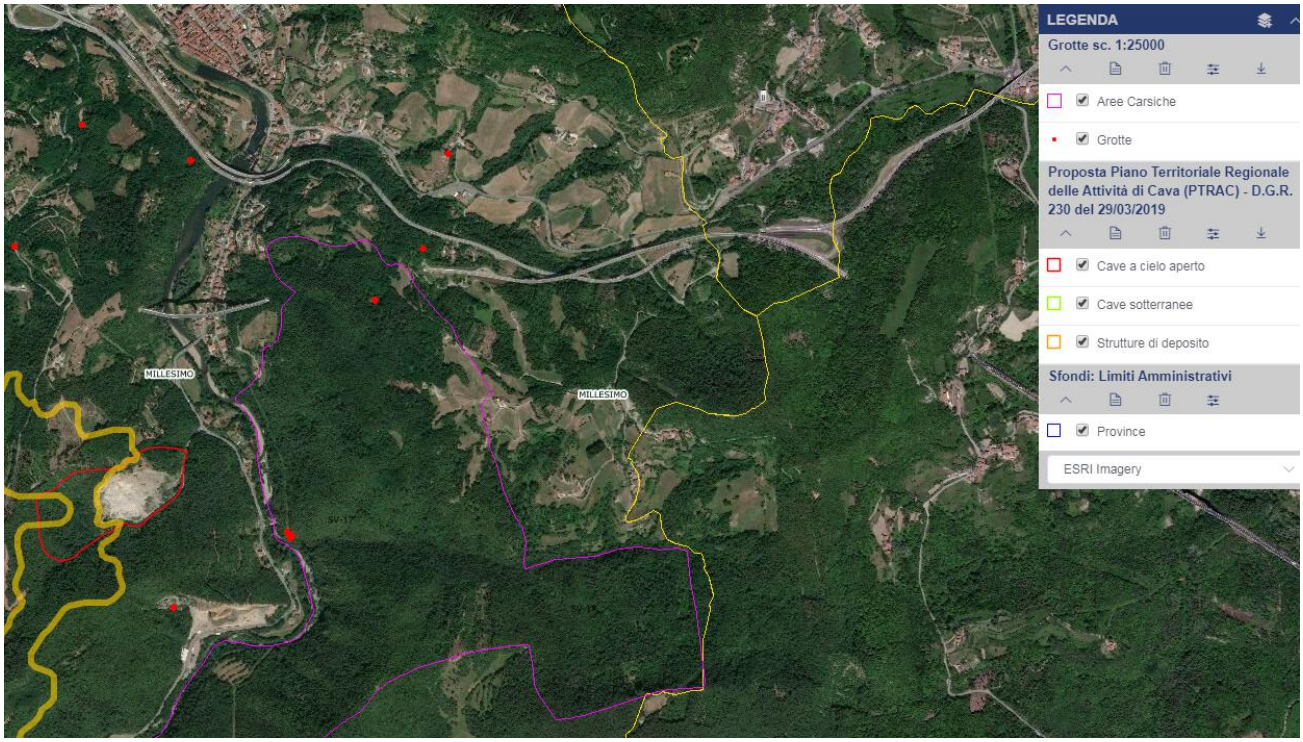
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e

banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi ANI-MA)*, geomorfologico e vegetazionale.**

PUNTO 3) OSSERVAZIONI

In relazione alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA, non vengono indicate le pecularietà dell’adiacente area CARSICA ai sensi della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39, tra cui: acquiferi, **geositi,** aree sorgive e di infiltrazione al fine di assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva; nelle more previste dagli artt. 4,5,6,7, della stessa L.R. 39/2009.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Presenza dell'area carsica (SV17) tutelata ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.

Aree Carsiche

Codice Area SV-17

Nome Area

BRIC TANA

INDIVIDUAZIONE

COMUNI:	MILLESIMO
COMUNITA' MONTANA:	ALTA VAL BORMIDA
BACINO IMBRIFERO:	BORMIDA DI MILLESIMO
SUPERFICIE INTERESSATA (ha):	152

WWF for a living planet®

DESCRIZIONE DELL'AREA

CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE:	Formazione conglomeratico-arenacea tongriana (calcareniti e calcari arenacei di scogliera) nei settori N e W; dolomia di S.Pietro ai Monti a S ed E.
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE:	**Zona di assorbimento carsico concentrato, con ampie e profonde doline; suggestive forme dolomitiche d'erosione sul versante del Bormida.**
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE:	**L'assorbimento idrico è di tipo concentrato e dà origine a reticoli carsici sotterranei; in parte è noto e percorribile il reticolo della Tana dell'Orpe. Accertati deflussi sotterranei connessi ad almeno una sorgente (risorgente di Case Spalletto).**
CARATTERISTICHE SPELEOLOGICHE:	L'unica cavità d'interesse è la Tana dell'Orpe (sviluppo superiore ai 100m).
COPERTURA VEGETALE E USO DEL SUOLO:	Boschi misti di latifoglia meso-termofile, con ampie zone di praterie e colture.
ALTRE CARATTERISTICHE:	Notevole frequentazione preistorica (Neolitico-Eneolitico) al Bric Tana.

PRINCIPALI MOTIVI D'INTERESSE

IDROGEOLOGICO:	
PAESAGGISTICO:	**XX**
PALEONTOLOGICO - PALETNOLOGICO - STORICO:	**XX**
SPELEOLOGICO:	
MORFOLOGICO:	**XX**
BIOLOGICO:	

ACQUIFERI CARSICI

NOTIZIE:	
GRADO DI VULNERABILITA':	La galleria autostradale di prossima costruzione potrebbe tranciare le condotte carsiche e disperderne l'acqua o causare il crollo delle doline

CAVE E DISCARICHE

CAVE ATTIVE:		
CAVE INATTIVE:	X	
DISCARICHE ATTIVE:		
DISCARICHE INATTIVE:		

BIBLIOGRAFIA

Franciscolo M., 1955; Cortemiglia et al., 1968; Regione Liguria, 1985;S.S.I., 1987.

NORME DI TUTELA

AREE PROTETTE E PARCHI:	X	Area protetta regionale: L.R. 7/85
L.1497/39 E. L.431/85:	X	
VINCOLO IDROGEOLOGICO:	X	
ALTRE NORMATIVE VIGENTI:		

Nella relativa scheda del nuovo PTRAC si legge:

AMBITO DI RIFERIMENTO (zone limitrofe, viabilità)	*La cava si trova in posizione limitrofa alla strada provinciale 51 che collega Millesimo con Bormida.* *La cava si trova in una valletta laterale poco visibile.* *L'ambito intorno è boscato.*
STRUTTURA DELLA CAVA (piazzali, impianti, fronti)	*La cava è inattiva da diversi anni.* *Non sono presenti impianti.*
PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE (stato della cava, metodo coltivazione e abbattimento)	*L'autorizzazione paesaggistica è scaduta.* *Al momento pertanto l'attività è sospesa.*

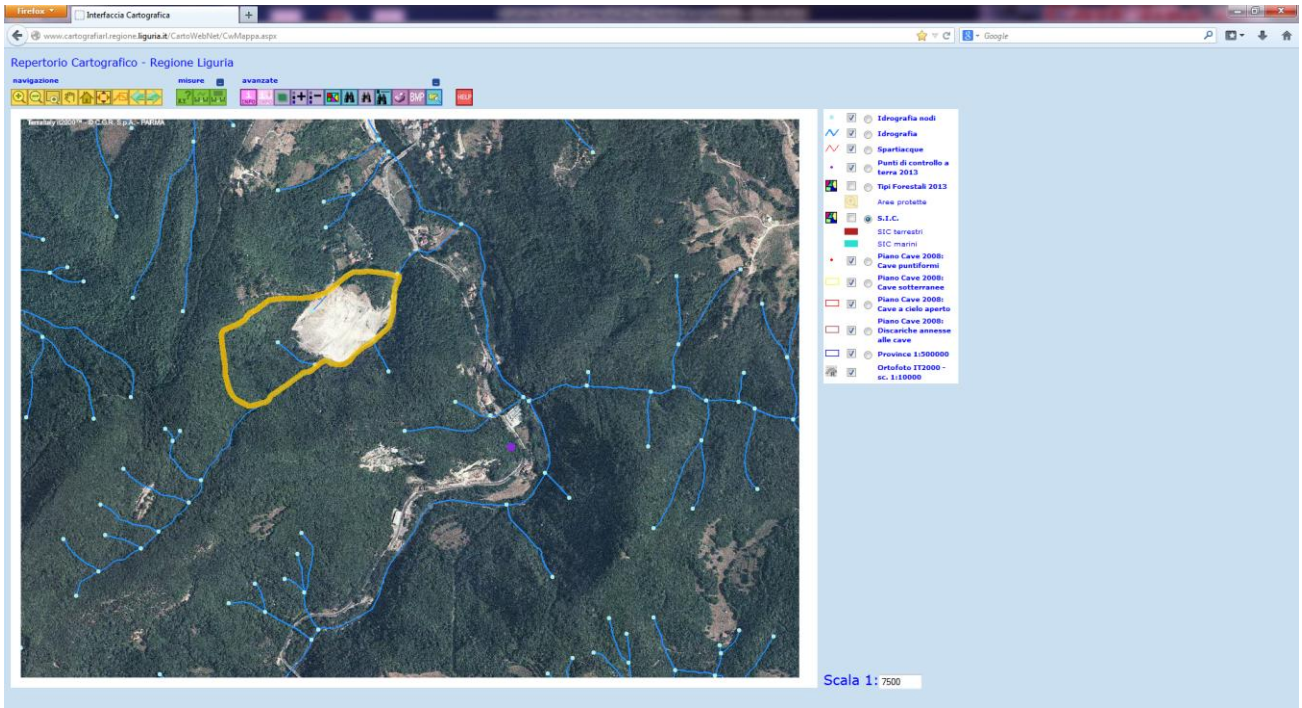
ANALISI DI PROGETTO

L'assetto geologico stratigrafico con presenza di uno strato di quarzite molto friabile sovrastante, lo strato di calcare, non si presta per uno sfruttamento economicamente vantaggioso del giacimento. Tuttavia essendo in presenza di un fronte unico derivante da passate coltivazioni è necessario prevedere una fase di coltivazione volta alla realizzazione

di alcune gradonature che siano utili come base di un progetto di ricomposizione morfologica del sito, con apporto di materiale di provenienza esterna.
Si propone pertanto una conferma dell'areale Ca con una specifica indicazione normativa volta alla ricomposizione morfologica del sito.

PUNTO 4) OSSERVAZIONI

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

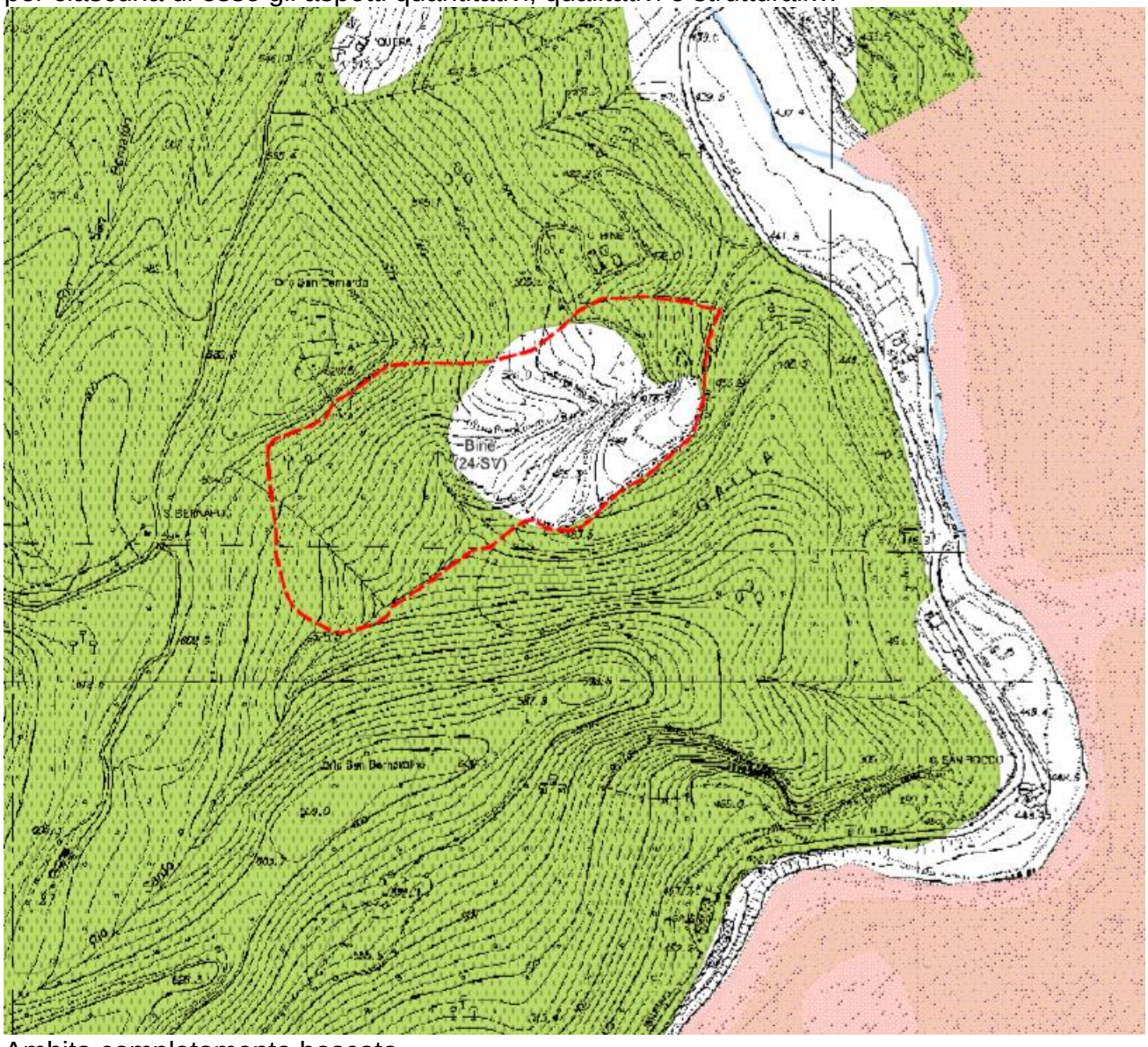
Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:
Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:

- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

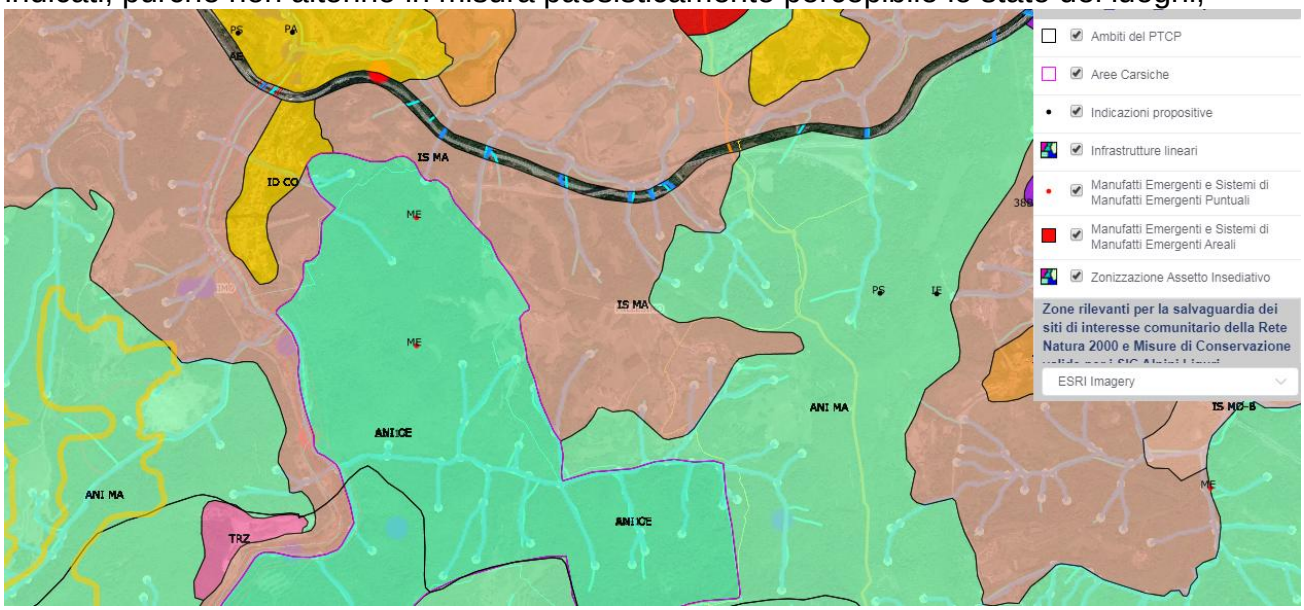
L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”



Ambito completamente boscato

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

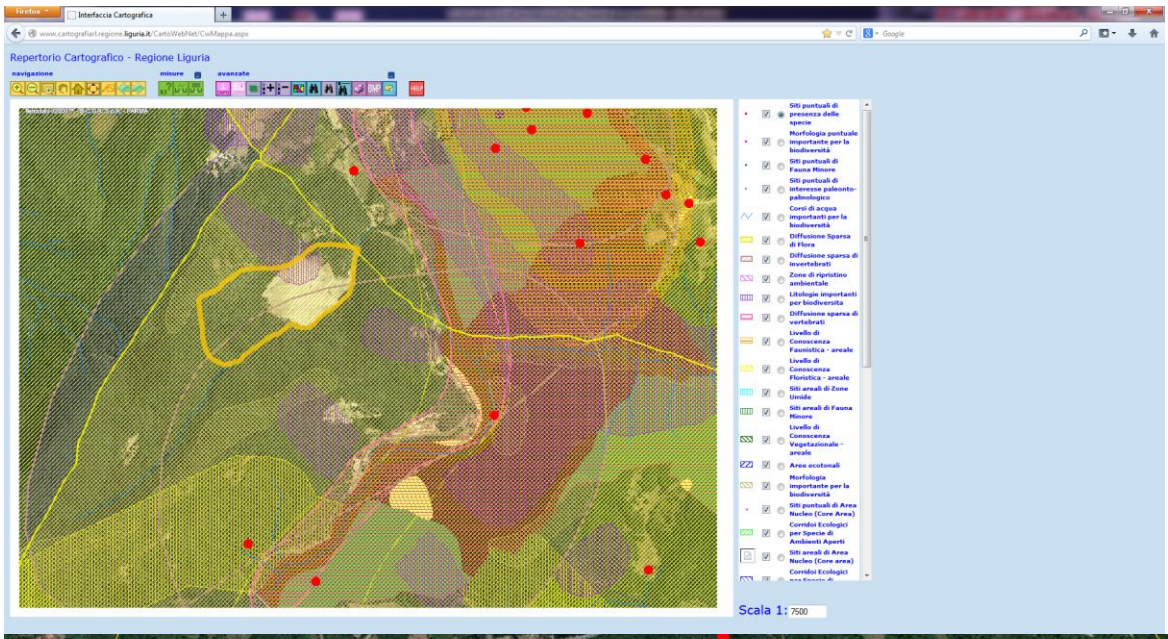
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

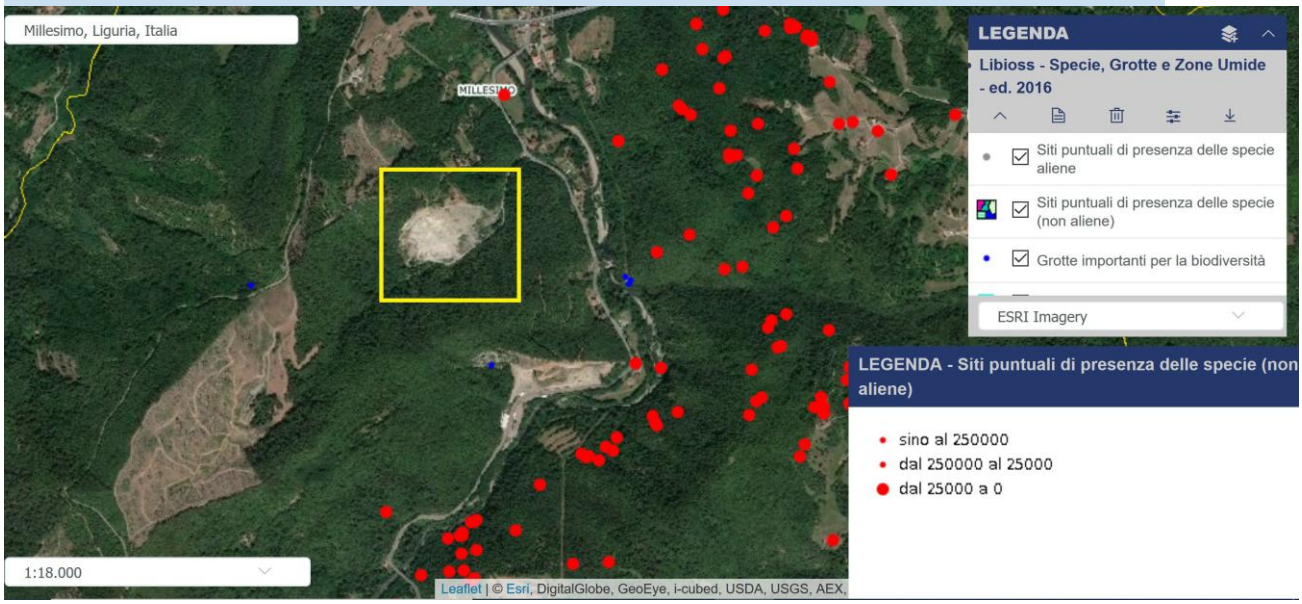


ANI-MA
Carsismo ed emergenze di geodiversità.

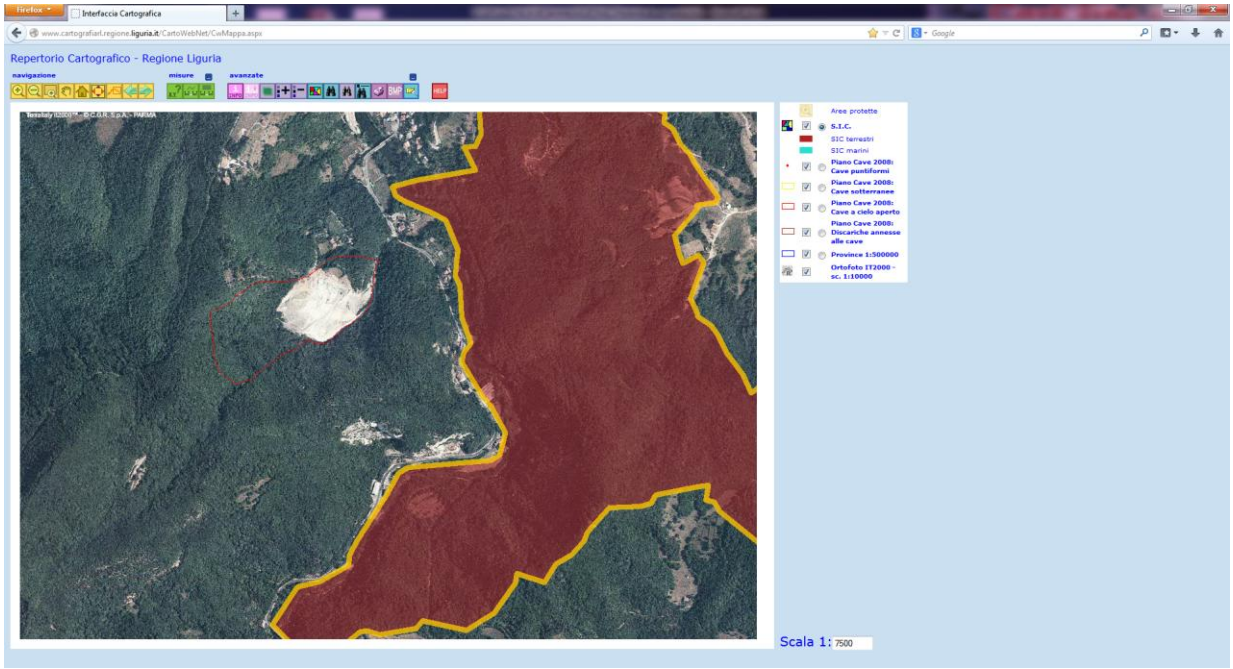
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

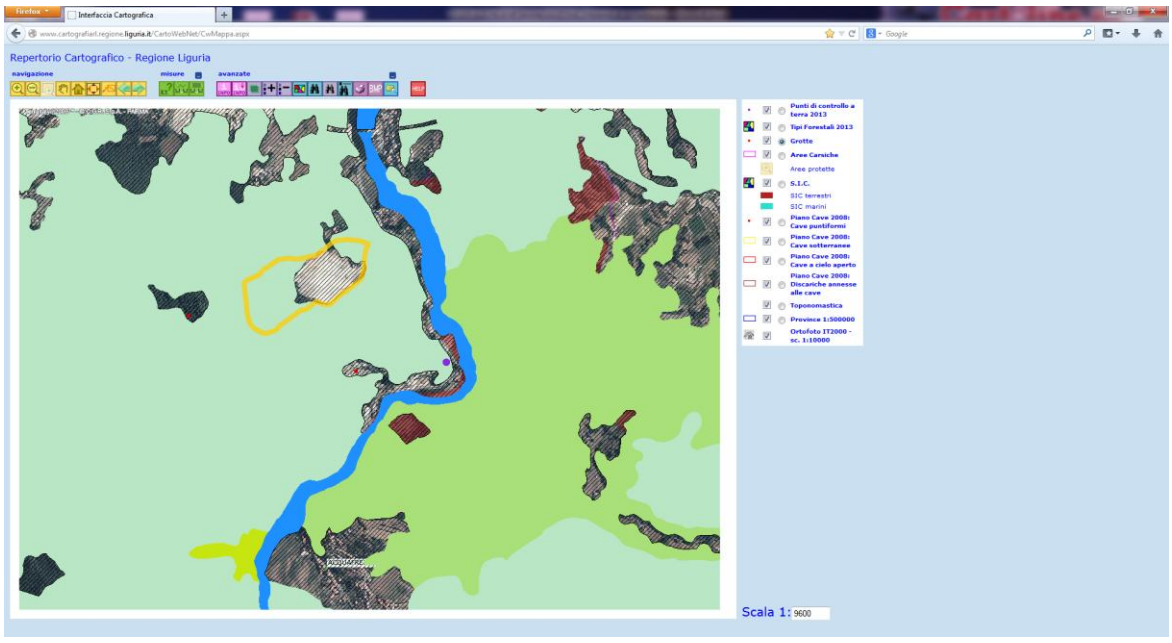




Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Identificativo INSPIRE	IT.RLIG.SIC-IT1322217
Codice Sito	IT1322217
Denominazione Sito	BRIC TANA - BRIC MONGARDA
Data Provvedimento Istitutivo Sito	22/12/2003

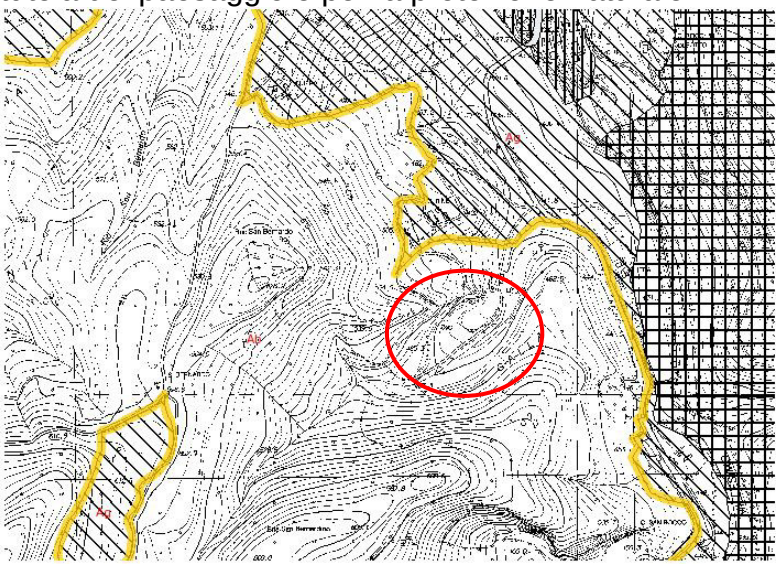


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI

Si noti come l'areale non ancora oggetto di coltivazione presenti i caratteri di piena naturalità dell'habitat CASTAGNETO con forme in corso di rinaturalizzazione, come si può anche rilevare nello studio preliminare ambientale:
Vegetazione attuale ed uso del suolo
***Il sito oggi si presenta parzialmente vegetato nella porzione N-ENE (corrispondente al previsto riempimento in fase di recupero ed al sito di realizzazione del rilevato in terra rinforzata) con alcune isole costituite da specie arboree ed arbustive, in buona parte frutto di disseminazione spontanea (vedere schema successivo**). Nonostante tale area sia costituita essenzialmente da suoli detritici magri con abbondante scheletro, riporti e sedimenti in buona parte legati allo sgrondo delle acque di superficie e, sul margine del rio, riporti da trasporto solido in fase alluvionale;*
l'attuale vegetazione è piuttosto vivace in gran parte rappresentata da specie igrofile quali pioppo tremulo, salice comune, robinia ed alcuni arbusti pionieri di corteggio.
Le specie presenti sono in parte legate alle prime fasi di ripristino ove su pseudo-suoli fortemente degradati si opera con specie pioniere e ad elevata capacità vegetativa e plasticità ecologica.

La proposta di consistenti abbancamenti contrasta con il vigente Piano Regolatore Generale del territorio comunale di Millesimo L'area oggetto di intervento ricade nella zona Ab, ricompresa nelle aree e territori per l'esercizio delle attività agricolo-forestali, per la tutela del paesaggio e per la protezione naturale.





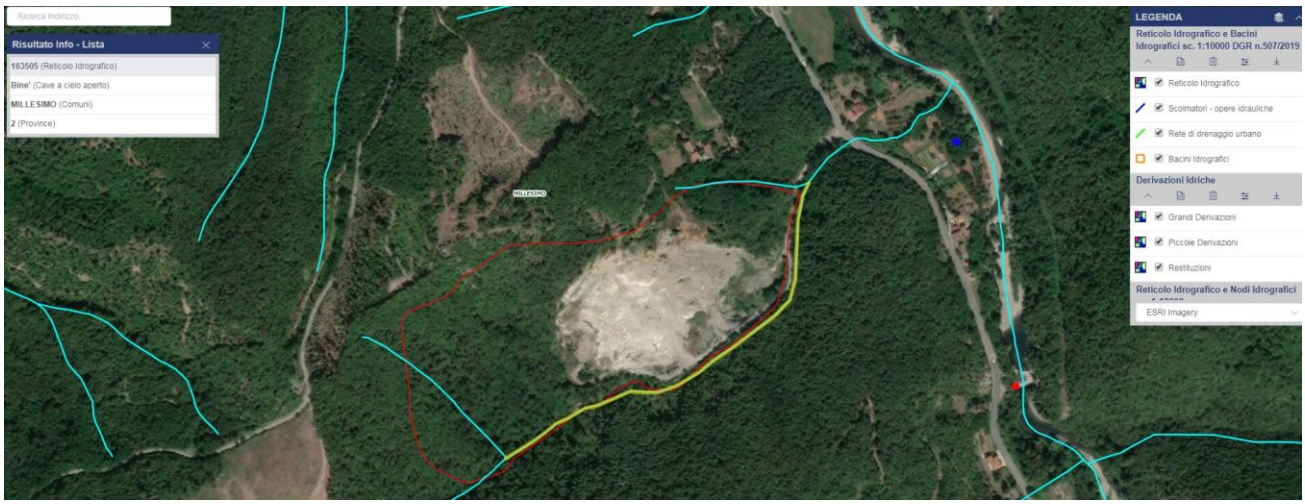
Ortofoto sullo stato dei luoghi tratta da google earth anno 2018

Come si può notare l'area si presenta inattiva ed abbandonata da anni con forme vegetali rade e/o a gruppi che confermano la rinaturalizzazione in corso.

Tali forme di rinaturalizzazione sono piuttosto presenti in tutta l'area anche visibilmente dalla documentazione fotografica presente nei vari studi progettuali presentati.



Ortofoto sullo stato dei luoghi tratta da google earth anno 2018



Presenza del tratto del rio binè oggetto della presente procedura

PUNTO 5) OSSERVAZIONI

Nel progetto si legge:

Il limite sud dell'area di cava, lungo cui è posta la pista di accesso all'area estrattiva, confina con il rio Sardo, corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico di secondo livello (in base a quanto indicato all'art. 3 del R.R. 3/2011 e s.m.i.) che nasce dalle pendici del bric Sardo poco a monte della cava. Il rio Sardo confluisce a sua volta nel fiume Bormida di Millesimo, circa 140 m a valle della S.P. n. 51.
L'intervento proposto prevede, come descritto negli elaborati progettuali, la sistemazione idraulica di un tratto del rio Sardo, posto a confine dell'areale di cava, mediante creazione di un nuovo alveo in gabbioni che consenta di ricollocare il corso d'acqua all'interno dei confini demaniali originari..

Dai modelli tridimensionali di progetto si evince che le operazioni di riempimento dell'area di cava richiederanno la posa di circa 720.000 m3 di inerti, di cui 482.000 m3 circa concentrati nella prima fase

Si osserva che a fronte delle criticità individuate nel succitato procedimento, si rileva inoltre che i sottoprodotti in genere e quindi anche le terre e rocce da scavo o altro previsto sono disciplinate all'interno del Dlgs. 152/06 parte IV, nonché da Decreti Ministeriali che comunque trovano la loro fonte da tale norma. Pertanto le terre e rocce o altro previsto devono essere considerate in via generale ricadenti nella disciplina dei rifiuti acquisendo la particolare qualifica in deroga di sottoprodotto, che l'esclude ab origine dal regime dei rifiuti solo in quei particolari specifici casi in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 184 bis del T.U. e norme correlate. E' quindi evidente che la qualifica di sottoprodotto di tali terre e rocce o altro previsto,

dipende primariamente dalla loro certa origine in un'opera che sia preventivamente autorizzata e che sia conforme agli strumenti urbanistici .
Qualora però la finalità principale di tale opera fosse quella di smaltire i quantitativi di terra e rocce o altro previsto in essa destinati, questa a parere della scrivente, sarebbe da considerarsi quale discarica ed i materiali in essa conferiti quali rifiuti, venendo meno la premessa di cui sopra perché siano considerasti sottoprodotti. E' pertanto da rivalutare, circa l'esclusione dalla pianificazione dei rifiuti di tale opera.

PUNTO 6) OSSERVAZIONI
Il progetto oggetto di modifiche non specifica minimamente la provenienza delle terre e rocce da scavo o altro previsto, né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento, in quanto cita vagamente la possibilità che il materiale di riempimento possa provenire da opere pubbliche. Si osserva che tali opere non prevedono assolutamente una destinazione in tale area, priva di qualsiasi elemento idoneo ad ospitare considerevoli abbancamenti.

Le previste modificazioni dell'attuale 'assetto paesaggistico e ambientale e la deviazione del rio Sardo risultano, d'altra parte, del tutto sproporzionate in rapporto allo stato dei luoghi che si vorrebbe costituire una volta completata l'operazione di abbancamento delle terre/rocce provenienti da escavazioni o altro previsto, posto che indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato, appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile.
Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o ex sito estrattivo comunque già in fase di rinaturalizzazione !.
La realizzazione dell'intervento, pertanto, oltre all'asportazione della vegetazione spontanea presente e alla trasformazione del suolo naturale, potrebbe avere un impatto negativo sulle condizioni geomorfologiche del sito sia sul breve termine (sbancamenti per l'accesso ai nuovi abbancamenti) sia sul lungo termine (opere di contenimento di materiali sciolti in presenza di acclività elevate e con necessità di rinforzo di tipo ingegneristico e regimazione di acque superficiali su vasta area).
Nell'attuale assetto progettuale, pertanto, l'abbancamento superiore ai 700.000 mc di terre e rocce da scavo o altro previsto è sostanzialmente inammissibile in quanto: non previsto in piani di settore e privo di una reale giustificazione della scelta localizzativa e delle volumetrie.
La proposta in argomento è anche altamente invasiva sotto il profilo paesaggistico in una ex cava già in fase di rinaturalizzazione di origine naturale e potrebbe essere

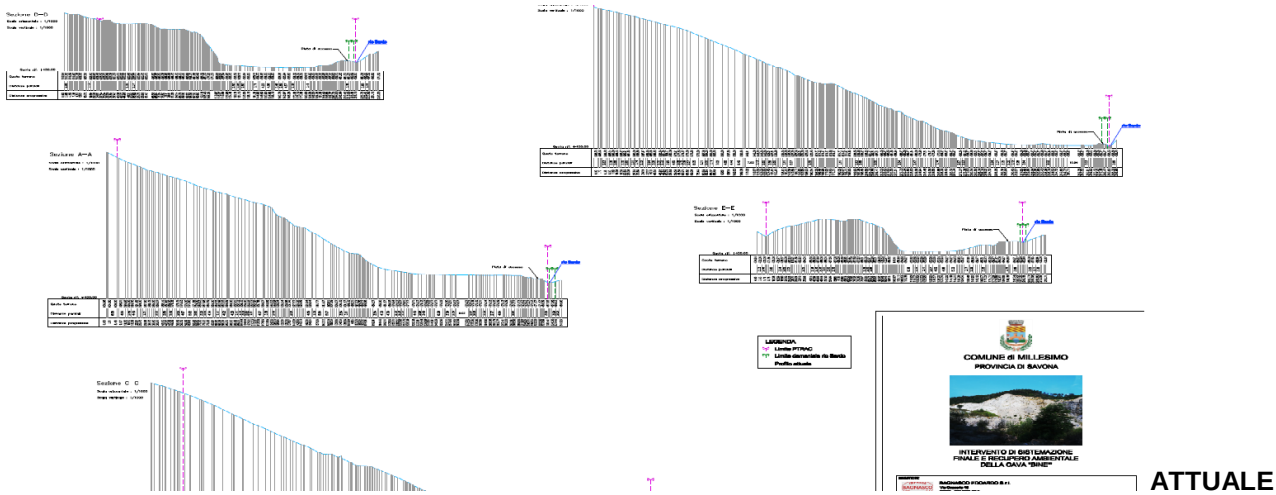
resa compatibile sotto questo profilo solo diminuendo significativamente i volumi di conferimento di terre e rocce da scavo e rimodulando l'accessibilità e la distribuzione, tentando di raggiungere un risultato meno impattante e maggiormente integrato con il contesto.
la soluzione progettuale, per come definita in linea tecnica, rientra nella specifica deroga al divieto di re-inalveazione individuata dal Regolamento 3/2011 che viene tuttavia condizionata alla previsione dell'abbancamento o della discarica nei piani in materia di rifiuti, ovvero alla rispondenza a criteri localizzativi non ancora individuati. Peraltro, indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio la riqualificazione di suoli degradati e di ex poli estrattivi.".

PUNTO 7) OSSERVAZIONI

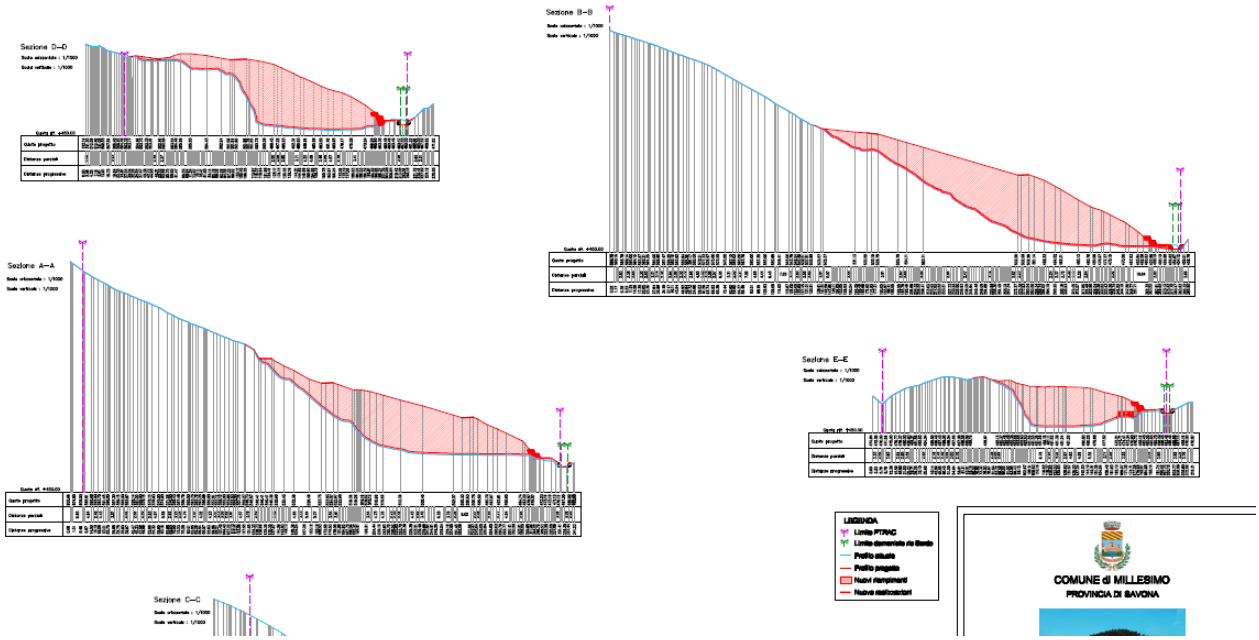
Altra considerazione riguarda l'opera nel suo insieme. **Pare decisamente esagerato** l'intervento che andrebbe a sconvolgere un'ampia superficie di territorio, ad oggi in fase di rinaturalizzaizone**,** con enormi quantità di riporti, superiori, addirittura di circa 400.000 mc, rispetto alle quantità di materiali (rifiuti) accettati da una discarica delle dimensioni di Scarpino (Genova), in un intero anno solare. L'obbiettivo per tale gigantesca opera è, per contro, una sistemazione ambientale ed reinalveazione del rio.
Nel complesso, quindi, per tale proposta progettuale, resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento a ditte terze o alle stesse compartecipi alla società.

PUNTO 8) OSSERVAZIONI

Confrontando lo stato attuale e quello previsto finale a progetto tramite le sezioni trasversali



ATTUALE



A PROGETTO

Si osserva come l'eccessivo abbancamento *di circa 720.000 m3 di materiali* preveda un livello di pendenza troppo rischioso circa eventuali futuri rischi di scivolamenti a valle. Questo considerevole *abbancamento richiede opere idrauliche ed elementi di rinforzo geotecnico che sul lungo termine potrebbero costituire elementi di fragilità se non costantemente monitorati e manutenuti dall'uomo. Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o sito estrattivo.*

PUNTO 9) OSSERVAZIONI
Si osserva inoltre che

1) L'**art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

> *g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli*

argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in *materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.*** *Prevede che:*

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)
1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, ***negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi,*** *fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:*
b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; *su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi* ***finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, compatibile con i piani di bacino,* ***purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso****;*
c) ***plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua*** *di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*
d) ***reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, nonché in caso di:*
1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto*;*
2. Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:
a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, ***purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero****, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;*
Art. 8. (Tombinature e coperture)
1. ***Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua****, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa*

Si rammenta inoltre che le gabbionate in un contesto naturale non risultano compatibili con le tecniche di ingegneria naturalistica nonché l'ambito paesaggistico peraltro sottoposto ad autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2014 e s.m.i.

La Giunta regionale con delibera n. 213 del 21/02/2014 emanava i "Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento n. 3/2011".
Considerato che il progetto in questione rientrerebbe nelle opere di cui al regolamento regionale n. 3 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in quanto è prevista la realizzazione di abbancamenti superiori a 300.000 mc;
Constatato che
con tale Delibera per la fattispecie individuata, la Giunta Regionale ha definito i criteri localizzativi per gli interventi per i quali non sia prevista l'adozione di piani di settore;

Tali criteri vengono definiti con le seguenti priorità in merito all'individuazione di aree idonee:

1 *Riempimenti in ambito portuale finalizzati a formazione di nuove banchine o razionalizzazione di banchine esistenti;*
2 *Riqualificazioni ambientali di cave ed ex cave;*
3 *Riqualificazioni ambientali mediante riporto di materiale in aree degradate finalizzato ad esempio a bonifica (tipo capping*);

RILEVATO che
come indicato nella delibera di Giunta: " *qualora non siano disponibili siti come sopra individuati, nell'ambito di una distanza non superiore a 30 Km. è possibile realizzare* ***abbancamenti di terre*** *in aree attraversate da corsi d'acqua alle seguenti condizioni:*

- *che non interessino aree SIC,* ***aree carsiche,*** *aree Pg4;*
- *che le reinalveazioni vengano previste a cielo libero e vengano dimensionate per consentire il deflusso della portata due centennale con adeguato franco*".

Che la localizzazione preferibile per i nuovi abbancamenti di cui sopra risulta essere:

- *in prosecuzione di terrapieni esistenti o di attraversamenti infrastrutturali esistenti, se del caso da riqualificare attraverso l'adeguamento delle opere di regimazione idraulica;*
- *in corrispondenza di aree degradate al fine di riqualificarle o in subordine attraverso l'inserimento in modo integrato nell'ambito del progetto delle opere pubbliche*.

; osserva inoltre che
Con l'entrata in vigore della DGR in questione, l'intervento non rientra tra quelle aree indicate come preferibili o idonee per nuovi abbancamenti e che comunque nel'ambito di 30 km di distanza, per la realizzazione di nuovi abbancamenti , sono già presenti diversi siti indicati come preferibili dalla DGR :

Le opere in progetto comportano la totale artificializzazione del reticolo idrografico naturale: la possibilità di deroga al divieto di re-inalveazione è collegata alla realizzazione di abbancamenti e di impianti di smaltimento previsti dalla pianificazione o nel rispetto di criteri localizzativi che la Giunta Regionale.

Alla luce di quanto si osserva che la reinalveazione del rio siano in contrasto con le succitate normative nonché privi di specifici piani di settore.

PUNTO 10) OSSERVAZIONI
PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.
La normativa di riferimento dei P.T.C.P. sono gli articoli 83 e 85 delle Norme di Attuazione. In sintesi l'articolo 83 stabilisce che le discariche non possono essere realizzate in parti di territorio assoggettate al regime normativo di Conservazione ***e l'articolo 85 norma l'approvazione di discariche non previste da specifici piani di settore, stabilendo che dovrà essere verificata la compatibilità con il contesto territoriale..****.*
Ricade all'interno dell'ANI-MA dell'Assetto insediativo del P.T.C.P
Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:
- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste il nuovo Distretto di Trasformazione DT5 ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).
L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:
Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto

paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende l'area totalmente in edificata in ANI-MA e non "limitatamente" , oltre che "FORSE" debba essere assoggetta totalmente a variante per l'area oggetto di riempimento (discarica). Alla luce di quanto osservato:
Risulta evidente la mancanza di garanzie di coerenza fra caratteristiche delle aree oggetto e le attività che si intenderebbe trasferirvi, tenendo conto anche dei vincoli e le criticità geomorfologiche ed idrauliche posti dalle norme vigenti. Non è stimata né richiesta una valutazione economica della fattibilità della previsione, che a fronte della potenziale valorizzazione dell'area garantisca la sostenibilità economica degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento viabilistico e riqualificazione previsti dalla proposta di variante.

IN SINTESI, si ribadisce quanto già espresso:
- Il progetto nel suo complesso ed in particolare l'abbancamento- discarica superiore ai 700.000 metri cubi di terre e rocce da scavo, determinerebbe "***una trasformazione dell'attuale profilo naturale del terreno in particolare per quanto concerne l'alterazione morfologica del sito e vegetazionale"***;
- I rilevanti interventi sul paesaggio tra i quali come già citato i notevoli abbancamenti, la rinalveazione del rio Sardo, provocherebbe "***notevoli modifiche alla morfologia del terreno***..";

PUNTO 11) OSSERVAZIONI
Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere una richiesta di parere negativo .
Un caso simile:
vedi parere n.155/235 di V.I.A. regionale in loc. Morteo Comune di Albenga
SEDUTA DEL 21 APRILE 2009 OGGETTO: PROGETTO DI DISCARICA DI INERTI IN LOCALITA' MORTEO, FRAZIONE CAMPOCHIESA - COMUNE DI ALBENGA (SV) - PROPONENTE SAMOTER SRL Nell'istruttoria che ha condotto il settore regionale ad esprime un **parere negativo** di sostenibilità ambientale per il progetto di discarica in loc. Morteo, risulterebbero esservi fattori di rischio molto simili al progetto in questione:
ARIA E TRAFFICO nel progetto di Albenga, il Piano di sorveglianza e controllo non ha affrontato sufficientemente la tematica collegata alla verifica degli impatti dell'attività sulla qualità dell'aria, soprattutto, relativamente alla potenziale ricaduta di polveri nelle aree

limitrofe (vedi terre e rocce contenenti presunto amianto) , attualmente interessate da coperture boscate ma in futuro dalla presenza di gruppi di fruitori. Il progetto di MILLESIMO presenterebbe diverse carenze documentali simili e che riguardano in particolare: (i) gli aspetti paesaggistici, agronomici e vegetazionali legati alla riqualificazione del sito, (ii) i quantitativi delle singole tipologie di rifiuto che si intendono gestire e la descrizione delle eventuali operazioni di pretrattamento (vedi terre e rocce da scavo del terzo valico), (iii) il piano di gestione post-operativa.
Malgrado maggiori approfondimenti siano necessari per una completa analisi degli aspetti naturalistici, acustici, paesaggistici e di qualità dell'aria e per la valutazione della compatibilità dell'impianto con le aree naturali ed acclivi , le conoscenze sin qui acquisite sarebbero sufficienti al riconoscimento di potenziali impatti diretti sulla risorsa idrica ed indiretti sul suolo e sul sottosuolo che, unitamente a problematiche di accessibilità, portano a ritenere l'intervento particolarmente critico sotto il profilo ambientale.

PUNTO 12) OSSERVAZIONI

Pertanto si ritiene che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti e che comunque l'abbancamento risulti troppo eccessivo per l'areale di cava oggetto di coltivazione negli anni passati in termini quantitativi inferiori ai 720000 metri cubi previsti a progetto !..

Si desume quindi che non sia compatibile a previsione di bilancio di "materiale" (si tratta di materiale quale terre e rocce da scavo o materiali inerti di recupero materia prima secondaria) da abbancare rispetto al volume scavato. Pertanto si ribadisce che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti

Nel complesso, quindi, tale proposta progettuale, dai costi non trascurabili, pare avere un futuro economicamente incerto, a fronte di un impatto ambientale complessivo (pagato da tutta la collettività, vista la natura di interesse pubblicistico dell'ambiente), decisamente elevato. **Resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento.**

Si chiede di:
- verificare la compatibilità dello stato attuale con le precedenti autorizzazioni in materia idraulica, paesaggistica ed ambientale in relazione alle norme sull'attività di cava, e le convenzioni in essere ed i vari adempimenti previsti.
-di verificare la disponibilità giuridica in capo al proponente delle aree in oggetto anche in ragione del fatto che non risulterebbero censite catastalmente come aree di cava.

Alla luce di quanto osservato si chiede l'inammissibilità e/o l'assoggettamento a VIA regionale.